

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RICORSO DEL F.C. PARMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FALCONE GIULIO SEGUIDO GARA PARMA/CITTADELLA DEL 19.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Parma di Parma, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falcone Giulio a 2 giornate effettive di gara e ammenda di €5.000,00.

Dispone restituire la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 15.000,00 ED € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA CATANIA/ROMA DEL 21.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009;**
- **INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. MASSIMO PUGLIESE NEL SUO RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 9.1.09)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Avellino di Avellino, riduce le sanzioni:

- della penalizzazione di punti 2 alla società U.S. Avellino da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- inibizione per mesi 5 al signor Massimo Pugliese.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIO LAMENZA SEGUITO GARA REGGINA/BARI CAMPIONATO PRIMAVERA DEL 10.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 164 del 13.01.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

5) RICORSO DEL SIG. BONADIES ENNIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

6) RICORSO DEL SIG. COLETTA GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 9.12.2008)

7) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL

**PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.,
PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO
DIRIGENTE** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del
9.12.2008)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 5, 6 e 7 come sopra proposti dal signor Bonadies Ennio, dal signor Coletta Giulio e dalla S.S. Lazio di Formello (Roma), li accoglie parzialmente e, per l'effetto infligge:

- al signor Bonadies Ennio l'inibizione nei limiti del sofferto;
- al signor Coletta Giulio l'inibizione per mesi 2;
- alla S.S. Lazio la sanzione dell'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamate.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete